

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:		CAIAZZA ed altri: Valutazione della inidoneità fisica ed agevolazioni di carriera per i mutilati ed invalidi di guerra dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (<i>Urgenza</i>) (846);	
PRESIDENTE	590	AMADEI GIUSEPPE ed altri: Modifiche e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale (1256);	
Comunicazioni del Presidente:		AMADEI GIUSEPPE ed altri: Estensione a determinati dipendenti del beneficio previsto dall'articolo 198 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (1405);	
PRESIDENTE	590	CAVALLARI ed altri: Integrazione della legge 19 febbraio 1962, n. 37, sui benefici a favore dei ferrovieri ex combattenti (<i>Urgenza</i>) (1412);	
Inversione dell'ordine del giorno:		CAPPUGI ed altri: Modifiche ed aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (1440);	
PRESIDENTE	590	CAVALLARO FRANCESCO ed altri: Benefici di carriera agli ufficiali-combattenti della guerra 1940-45, dipendenti dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1654);	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		DEGLI ESPOSTI ed altri: Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 (2050);	
Modificazioni e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1685);			
RUSSO SPENA: Disposizioni a favore degli ex combattenti e reduci dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, classificati idonei nei concorsi banditi a norma della legge 14 dicembre 1954, n. 1152 (503);			
CAPPELLO ed altri: Estensione agli agenti delle ferrovie dello Stato, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152; 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37 (688);			
BIANCHI GERARDO ed altri: Ammissione nella carriera del personale direttivo, mediante concorso interno per titoli, del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato in possesso del diploma di laurea (708);			

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1966

	PAG.
BALDANI GUERRA ed altri: Disposizioni per l'inquadramento nella qualifica di « coadiutore tecnico » degli agenti delle ferrovie dello Stato ex ufficiali combattenti della guerra 1940-45, già inquadrati nella qualifica di « sorveglianti ai lavori (2803)	590, 591
PRESIDENTE	591, 593, 595, 596, 597, 598 600, 601, 602, 603, 604, 606 607, 609, 610, 611, 612, 613
BIANCHI GERARDO	606, 609, 610
CAIAZZA	607, 608, 609
DEGLI ESPOSTI	594, 596, 597, 598, 599 600, 601, 602, 603, 604 606, 607, 611, 613
DI PIAZZA	596, 598, 599, 606, 607
FABBRICARDO RICCARDO	607
FIUMANÒ	593, 604, 610, 611
MANCINI ANTONIO, <i>Relatore</i>	593, 594, 595 596, 597, 598, 599, 601, 602, 603, 604 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613
MARCHESI	599, 600
SCALFARO, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>	593, 594, 596, 598 599, 600, 601, 602, 604 606, 607, 609, 612, 613

Proposta di legge (Approvazione):

DI VAGNO ed altri: Istituzione di un Ufficio oggetti rinvenuti negli aeroporti del territorio nazionale (1646)	590
PRESIDENTE	590

Votazione segreta:

PRESIDENTE	590, 613
----------------------	----------

La seduta comincia alle 10,20.

CALVARESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sinesio.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati Bianchi Gerardo e Caiazza sostituiscono, rispettivamente, i deputati Amodio e Armato.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere subito alla votazione a scrutinio segreto della

proposta di legge di iniziativa dei deputati Di Vagno, Buttè e Macchiavelli: « Istituzione di un Ufficio oggetti rinvenuti negli aeroporti del territorio nazionale » (1646).

Votazione segreta della proposta di legge Di Vagno ed altri: Istituzione di un Ufficio oggetti rinvenuti negli aeroporti del territorio nazionale (1646).

PRESIDENTE. Rammento alla Commissione che questa proposta è stata da noi discussa ed approvata nei singoli articoli nell'ultima seduta in sede legislativa, il 21 settembre scorso.

Se non vi sono obiezioni, propongo di procedere subito alla votazione segreta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 1646, discussa nella seduta del 21 settembre scorso.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione della proposta di legge:

DI VAGNO ed altri: « Istituzione di un Ufficio oggetti rinvenuti negli aeroporti del territorio nazionale » (1646):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Baldani Guerra, Basile Guido, Belci, Bigi, Calvaresi, Canestrari, Cappugi, D'Ambrosio, De Capua, Degli Esposti, Di Piazza, Fabbri Riccardo, Fiumanò, Fortini, Franco Raffaele, Giachini, Golinelli, Iozzelli, Mancini Antonio, Manenti, Marchesi, Rubeo, Sammartino, Veronesi e Vincelli.

È in congedo:

Sinesio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1685); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Russo Spena: Disposizioni a favore degli ex com-

battenti e reduci dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, classificati idonei nei concorsi banditi a norma della legge 14 dicembre 1954, n. 1152 (503); Cappello ed altri: Estensione agli agenti delle ferrovie dello Stato, mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, dei benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152; 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37 (688); Bianchi Gerardo ed altri: Ammissione nella carriera del personale direttivo, mediante concorso interno per titoli, del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato in possesso del diploma di laurea (708); Caiazza ed altri: Valutazione della inidoneità fisica ed agevolazioni di carriera per i mutilati ed invalidi di guerra dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (846); Amadei Giuseppe ed altri: Modifiche e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale (1256); Amadei Giuseppe ed altri: Estensione a determinati dipendenti del beneficio previsto dall'articolo 198 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (1405); Cavallari ed altri: Integrazione della legge 19 febbraio 1962, n. 37, sui benefici a favore dei ferrovieri ex combattenti (1412); Cappugi ed altri: Modifiche ed aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (1440); Cavallaro Francesco ed altri: Benefici di carriera agli ufficiali-combattenti della guerra 1940-45, dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1654); Degli Esposti ed altri: Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 (2050); Baldani Guerra ed altri: Disposizioni per l'inquadramento nella qualifica di « coadiutore tecnico » degli agenti delle ferrovie dello Stato ex ufficiali combattenti della guerra 1940-45, già inquadrati nella qualifica di « sorveglianti ai lavori » (2803).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma

delle ferrovie dello Stato » (1685); e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Russo Spena: « Disposizioni a favore degli ex combattenti e reduci dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, classificati idonei nei concorsi banditi a norma della legge 14 dicembre 1954, n. 1152 » (503); d'iniziativa dei deputati Cappello, Colasanto, Gitti, Semeraro, Fracassi, Sabatini, Colleoni, Borra: « Estensione agli agenti delle ferrovie dello Stato, mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, dei benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471, e 2 febbraio 1962, n. 37 » (688); d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo, Gullotti, Zanibelli, Canestrari, Armato, Volpe, Colasanto, Rampa, Buzzi, Gerbino, Colleselli, Prearo, Fornale, Bianchi Fortunato, Colombo Vittorino, Borghi, Valiante, Titomanlio Vittoria, Franzo, Carra, Mengozzi, Patrini, Ruffini, Fabbri Francesco, Bontade Margherita, Barba, Mannironi, Foderaro, Gagliardi, Sarti, Piccoli, Cossiga, Savio Emanuela: « Ammissione nella carriera del personale direttivo mediante concorso interno per titoli, del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato in possesso del diploma di laurea » (708); d'iniziativa dei deputati Caiazza, De Zan, Fusaro, Borra, Sammartino, Canestrari, Amodio, Borghi: « Valutazione della inidoneità fisica ed agevolazioni di carriera per i mutilati ed invalidi di guerra dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato » (846); d'iniziativa dei deputati Amadei Giuseppe, Cariglia e Righetti: « Modifiche e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » (1256); di iniziativa dei deputati Amadei Giuseppe, Zucalli e Cariglia: « Estensione a determinati dipendenti del beneficio previsto dall'articolo 198 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » (1405); d'iniziativa dei deputati Colasanto, Cavallari, Mancini Antonio, De Capua, Titomanlio Vittoria, Fortini, Barba, Rosati: « Integrazione della legge 19 febbraio 1962, n. 37, sui benefici a favore dei ferrovieri ex combattenti » (1412); d'iniziativa dei deputati Cappugi, Bianchi Gerardo, Galli, Zanibelli: « Modifiche ed aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » (1440); d'iniziativa dei deputati Cavallaro Francesco, Iozzelli, Alba: « Benefici di carriera agli ufficiali-combattenti della guerra 1940-1945, dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1654); d'ini-

ziativa dei deputati Degli Esposti, Marchesi, Speciale, Alini, Fabbri Riccardo: « Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 » (2050); d'iniziativa dei deputati Baldani Guerra, Canestrari e Bertinelli: « Disposizioni per l'inquadramento nella qualifica di coadiutore tecnico degli agenti delle ferrovie dello Stato ex ufficiali combattenti della guerra 1940-45 già inquadrati nella qualifica di sorveglianti ai lavori » (2803).

Onorevoli colleghi, con il ritiro, da parte del Governo della richiesta di rimessione all'Assemblea, presentata al termine della seduta del 13 giugno, il disegno di legge n. 1685, noto come quinto provvedimento dei ferrovieri, si avvia finalmente alla sua approvazione.

Ricordo che nella seduta del 13 gennaio scorso la Commissione ha approvato, senza modificazioni, i primi 11 articoli del disegno di legge n. 1685, il quale allora era il solo ad essere in discussione in sede legislativa, in quanto le diverse proposte concernenti lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato d'iniziativa parlamentare, a quella data, non ci erano state — malgrado richiesta in questo senso deliberata dalla Commissione — ancora assegnate in sede legislativa.

Aggiungo subito, per altro, che il contenuto di gran parte delle proposte di legge era stato trasformato in altrettanti emendamenti al disegno di legge governativo, emendamenti di cui si è anche cominciata la discussione, interrotta, appunto dalla richiesta del Governo di rimessione all'Assemblea.

Ora, invece, anche le proposte di legge sono state assegnate alla nostra Commissione in sede legislativa (a seguito della richiesta formulata in tal senso dalla Commissione unanime, nella seduta in sede referente del 28 settembre 1966) e quindi si potrebbe procedere alla discussione abbinata del disegno e delle proposte di legge all'ordine del giorno, scegliendo come testo base il disegno di legge n. 1685. Tale procedura — ora adottata — comporterebbe che, con l'approvazione del disegno di legge, assunto quale testo base, le proposte medesime sarebbero assorbite e cancellate dall'ordine del giorno.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Come detto più sopra, nella seduta del 13 gennaio sono stati approvati i primi 11 articoli. Con essi, si è esaurita la parte normativa del disegno di legge n. 1685, il cui articolo 12, l'ultimo, riguarda esclusivamente l'onere finanziario per l'Azienda e la relativa copertura. Prima, quindi, di procedere all'esame di detto articolo 12, sono da discutere gli emendamenti aggiuntivi, d'ordine normativo, proposti dal Relatore, onorevole Mancini Antonio, che li ha dedotti dalle diverse proposte di legge d'iniziativa parlamentare e che ha illustrato nella seduta, in sede referente, del 28 settembre. Evidentemente, possono essere presentati anche altri emendamenti.

Per comodità, indicherò anche il numero che i singoli emendamenti del Relatore hanno nella raccolta distribuita a tutti gli onorevoli colleghi.

Do lettura dell'emendamento n. 1:

Aggiungere, dopo l'articolo 4, il seguente:

ART. 4-bis.

L'articolo 80 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito col seguente testo:

« L'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore della carriera di appartenenza, è attribuito dalle autorità che saranno stabilite dal Ministro con proprio decreto.

Non è consentito l'incarico di funzioni di qualifica superiore di diversa carriera, salvo che si tratti di qualifica alla quale si possa accedere direttamente per ordinaria progressione. In ogni caso il personale degli uffici e quello dei dirigenti dell'esercizio non possono essere utilizzati in funzioni dei gruppi superiori.

L'incarico di funzioni di qualifica superiore di più livelli gerarchici nell'ambito della carriera di appartenenza può essere attribuito solo per gravi e motivate esigenze di servizio. Per il personale dirigente dell'esercizio, il personale di concetto degli uffici e quello direttivo il provvedimento viene adottato dal direttore generale dell'Azienda; per il rimanente personale dai direttori compartimentali o dai direttori dei servizi.

Ai fini del conferimento dell'incarico, deve tenersi conto dell'ordine di graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le più recenti promozioni di qualifica.

Al dipendente incaricato dell'esercizio di funzioni superiori compete — dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico — lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla

qualifica di effettiva utilizzazione. La differenza tra gli stipendi viene considerata come indennità non pensionabile.

Ai fini del compimento del suddetto periodo di tre mesi, si computano i periodi di qualsiasi durata entro l'anno dall'inizio del primo di essi, purché tra l'uno e l'altro non vi sia un intervallo per qualsiasi motivo superiore a sessanta giorni.

L'incarico di funzioni superiori si considera senz'altro revocato dopo novanta giorni consecutivi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo ».

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Non ho niente da aggiungere.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

FIUMANÒ. Prima di procedere alla votazione del primo emendamento presentato dall'onorevole Relatore, desidero fare presente, in relazione al già approvato articolo 11 del disegno di legge, che l'amministrazione delle ferrovie ha preso dei provvedimenti interni per quanto si riferisce ad una parte del personale di cui al detto articolo. In particolare, per quanto attiene ai capi treno di prima classe e ai macchinisti di prima classe divenuti fisicamente inidonei alle complete mansioni della qualifica rivestita, l'amministrazione non ha più proceduto ai cambi di qualifica: ha utilizzato detto personale in mansioni di scritturazione presso i depositi del personale viaggiante senza mutamento di qualifica. Quindi, in base all'articolo 11 così come approvato, detto personale oggetto di questi provvedimenti interni non verrebbe a beneficiare di quanto abbiamo stabilito. Occorrerebbe quindi introdurre un emendamento si da dare una retrodatazione al provvedimento stesso. In proposito va anche rilevato che, nelle more dell'approvazione del disegno di legge, sarebbe stato dovere dell'amministrazione di non procedere ad un provvedimento siffatto.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Chiedo alla Commissione di avere la compiacenza di discutere, innanzi tutto, le mie proposte di emendamenti che hanno la pretesa di una certa organicità. Se, in seguito, qualche collega vorrà fare delle altre proposte potremo esaminarle alla fine.

FIUMANÒ. Sono d'accordo; solleverò la questione alla fine.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4-bis, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura e, non essendovi osservazioni né emendamenti, pongo in votazione l'emendamento n. 2:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 7-bis.

Dopo il primo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente comma:

« I dipendenti assunti in impiego, con provenienza dalla stessa Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o da altra amministrazione statale, hanno titolo al congedo annuale nello stesso anno di assunzione, se ne hanno maturato il diritto nella precedente posizione. La misura del congedo è pari alla differenza tra quello spettante nell'Azienda ferroviaria e quello eventualmente già fruito durante l'anno solare, considerando alla stregua di quest'ultimo l'eventuale periodo di soluzione di continuità tra i due rapporti di impiego. In ogni caso, il servizio precedente viene computato ai fini del diritto alle ferie annuali, quando tra i due rapporti di impiego non vi sia stata soluzione di continuità, e ai fini della misura delle ferie stesse, anche se soluzione vi sia stata ».

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento n. 3:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 7-ter.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente altro:

« Per le festività di Natale, Capodanno, Pasqua, Festa dei lavoratori e Ferragosto non è ammesso il recupero della giornata di riposo per la quale viene corrisposto lo straordinario festivo ».

L'onorevole Degli Esposti ha presentato un articolo sostitutivo di quello presentato dal Relatore.

Do lettura dell'emendamento Degli Esposti:

« Dopo l'ultimo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente altro:

« Non rientrano nella normativa di cui sopra le festività di Capodanno, anniversario della Repubblica, Festa dei lavoratori, Ferragosto, Natale e Santo Stefano, per le quali, al personale impegnato in servizio viene corrisposto un compenso speciale da sta-

bilirsi dal Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio d'amministrazione, sostitutivo del compenso previsto dal precedente comma ».

L'onorevole presentatore ha facoltà di illustrarlo.

DEGLI ESPOSTI. Desidero fare una premessa. Nella riunione precedente ho espresso il mio apprezzamento nei confronti del Ministro e del Relatore in ordine ai tentativi fatti per cercare di presentare delle proposte che tengano conto dei dibattiti precedenti nonché delle opinioni espresse dai colleghi parlamentari. Aggiungo che, nel prendere atto delle posizioni prospettate dal collega Mancini devo pure constatare, anche se con deludente amarezza, che parte importante del contenuto degli articoli delle proposte fatte e degli emendamenti precedentemente presentati non è stata accolta. D'altra parte, anche per dare un contributo serio di speditezza e di concretezza a questo dibattito, ogni tentativo rivolto ad entrare nel merito delle proposte fatte dal collega Mancini non può non tener conto delle enunciazioni fatte dal Ministro nella riunione precedente. Il Ministro ha condiviso quanto prospettato dal collega Mancini sottolineando peraltro che lo sforzo aveva già raggiunto i limiti massimi di accoglimento da parte del Governo. In considerazione di quanto sopra, cioè delle considerazioni fatte dal Ministro, ho preso contatto con colleghi dirigenti del settore sindacale della categoria, con i quali, dopo aver esaminato la posizione enunciata dal Ministro, siamo arrivati alla conclusione di proporre in questa riunione solo otto emendamenti agli emendamenti presentati dal collega Mancini.

Desidero sottolineare che il proposito di coloro che con me hanno elaborato questi ultimi emendamenti è quello di contribuire a costituire delle formulazioni più chiare delle precedenti e anche ad estendere i miglioramenti previsti da Mancini, oltre ad eliminare alcune sperequazioni e contraddizioni che di fatto potrebbero verificarsi. Voglio sperare che il Ministro e tutti i componenti della Commissione esaminino con questo spirito gli emendamenti che sono stati presentati e che gli stessi possano essere accolti.

Entrando nel merito e facendo riferimento all'emendamento presentato dal collega Mancini riguardante le festività per le quali non è ammesso il recupero della giornata di riposo, esso comprende anche la festività di Pasqua che, come sappiamo, cade sempre di domenica. Dobbiamo rilevare pertanto che questa festività non è infrasettimanale men-

tre l'articolo 86 al quale si fa riferimento parla proprio delle festività infrasettimanali. Sarebbe pertanto una contraddizione inserire la Pasqua nelle festività infrasettimanali e prospetto quindi l'esigenza di cambiare quella giornata con un'altra che abbia anch'essa una certa solennità, come per esempio, a mio parere, la festa del 2 giugno; inoltre propongo di aggiungere anche la giornata del 26 dicembre, Santo Stefano.

Inoltre vorrei prospettare al Ministro e al Relatore sia la necessità di creare un apposito premio per chi lavora in quella giornata sia l'esigenza di essere meno drastici per quanto si riferisce al recupero; se questo non potrà essere eliminato, che venga almeno data la possibilità al dipendente di fissare egli stesso la giornata del recupero.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Signor Presidente, l'osservazione dell'onorevole Degli Esposti per quanto riguarda la festività di Pasqua è fondata e pertanto non posso oppormi in alcuna maniera.

In merito alla seconda parte della proposta del collega, a me sembrerebbe opportuno che, anziché obbligare i dipendenti ad ottenere un compenso in denaro per la festività, potrebbe essere ammesso il principio per il quale il recupero dovrebbe essere fatto quando lo desidera il dipendente. Ciò, secondo me non comporterebbe alcuna conseguenza negativa.

A questo punto propongo alla Commissione, all'onorevole Ministro ed al collega Degli Esposti di voler accettare questa nuova formulazione dell'emendamento:

« Per le festività di Natale, Capodanno, Festa dei lavoratori, Anniversario della Repubblica e Ferragosto il recupero della giornata di riposo è subordinato alla richiesta dei dipendenti, ai quali, in caso di mancanza, viene corrisposto lo straordinario festivo ».

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Il Governo è favorevole.

DEGLI ESPOSTI. Se può servire ad eliminare certe preoccupazioni; dirò che per quanto riguarda il giorno di Santo Stefano c'è già stata una discussione di merito con l'Azienda. Si parlava in effetti della revisione delle competenze accessorie; e si era convenuto che, con una delle prime leggi, si sarebbe riconosciuta l'opportunità di considerare anche Santo Stefano come una di queste festività infrasettimanali, e di retribuirla in modo più adeguato.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. A quello che mi è sembrato di capire, cinque sono le festività che l'Azienda ritiene di poter con-

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1966

cedere. Si pensa, infatti, che i dipendenti non chiederanno il recupero e che quindi esse graveranno sugli stanziamenti per lo straordinario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7-ter nella formulazione che il Relatore ha poc'anzi enunciato, e alla quale si sono dichiarati favorevoli il rappresentante del Governo e l'onorevole Degli Esposti.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento n. 4:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 11-bis.

L'anzianità di qualifica prevista dal primo comma dell'articolo 178 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è ridotta a sei anni — ai fini del conferimento della qualifica di Revisore superiore — a favore dei Revisori capi provenienti dai dirigenti dell'esercizio e transitati per il grado settimo ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento n. 5.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 11-ter.

Il provvedimento di cui all'articolo 179 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso con le stesse modalità e decorrenze al personale femminile rivestito al 30 aprile 1958 della qualifica di Scrivana principale.

Il personale rivestito delle qualifiche di Applicato capo, Applicato tecnico capo, Applicato principale, Applicato tecnico principale, Applicato ed Applicato tecnico — che, alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, abbia svolto mansioni proprie dei gruppi superiori per almeno seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento giornate nel periodo 1° gennaio 1965-30 settembre 1966 — può essere inquadrato, a domanda da prodursi entro sessanta giorni dalla suddetta data, rispettivamente nelle qualifiche del gruppo di concetto di Coadiutore-capo, Coadiutore tecnico-capo, Coadiutore principale, Coadiutore tecnico principale, Coadiutore e Coadiutore tecnico previo superamento di esame di idoneità, dal quale sono esentati i dipendenti che avessero già superato quello previsto dal soppresso regolamento del personale per l'ammissione allo scrutinio all'ex grado quinto ferroviario.

L'inquadramento suddetto sarà effettuato nei limiti dei posti annualmente lasciati vacanti dai dipendenti già inquadrati nelle medesime qualifiche dei Coadiutori a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, fino al totale assorbimento di tutti gli aventi titolo.

L'onorevole Degli Esposti propone di sostituire, nel secondo comma, alle parole: « di cui almeno trecento giornate nel periodo 1° gennaio 1965-30 settembre 1966 » le altre: « di cui almeno trecento giornate nell'ultimo triennio ».

Qual è il pensiero del Relatore su questo emendamento?

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Signor Presidente, questa formulazione rispecchia quella iniziale delle proposte degli onorevoli Cappugi e Degli Esposti.

Dagli incontri e dalle discussioni avuti e dagli accertamenti fatti, risulta una resistenza da parte dell'Amministrazione che a me è parsa insuperabile.

È da aggiungere, peraltro, che in tal modo verrebbe posta per la seconda volta una norma di carattere transitorio ed eccezionale. Ora, norme siffatte, tanto secondo la pratica, quanto secondo i principi della nostra legislazione, possono essere applicate una volta sola, altrimenti diventano norme permanenti; e non credo sia nostra intenzione approvare norme di questo tipo in questa occasione e per questa particolare materia. Ecco perché occorre rendere più restrittiva la soluzione adottata nel 1958, con la statuizione del doppio limite delle seicento giornate e delle trecento giornate in un periodo inferiore al triennio.

Esiste poi un'altra considerazione, ed è quella che l'Amministrazione negli ultimi tempi ha cercato di frenare questa attribuzione di mansioni superiori, riconoscendola non strettamente legata alle esigenze del servizio, tanto è vero che in questa materia esistono delle lamentele.

Se vogliamo allora salvare insieme le aspettative di una parte del personale e le esigenze attuali dell'Azienda, secondo me, dobbiamo riferirci ai casi in cui queste mansioni sono state attribuite di recente e sono state svolte in un arco di tempo ristretto, senza carattere di occasionalità.

Stabilire, quindi, che le trecento giornate di lavoro debbano essere prestate nell'arco di ventuno mesi è un limite ragionevole di tempo. A rigore di termini, se si volessero tenere in considerazione esclusivamente l'interesse e

il desiderio dell'azienda, sarebbe forse nostro dovere dire che le trecento giornate dovrebbero essere continuative, e negli ultimi trecento giorni di lavoro, perché solo in questo caso si ha una rispondenza effettiva ed incontrovertibile di queste attribuzioni di mansioni alle esigenze del servizio e solo a queste condizioni può nascere il diritto del dipendente ad ottenere un certo riconoscimento. Se un dipendente dello Stato viene chiamato ad esercitare per qualche tempo mansioni che importano una maggiore responsabilità, per poi tornare a svolgere quelle che esercitava prima, ciò potrà magari costituire titolo di merito in eventuali concorsi, scrutini, o per la redazione delle note caratteristiche; ma non certo per un titolo automatico e vincolante per l'attribuzione del riconoscimento della qualifica nuova.

Per questo prego il signor Ministro e i colleghi di accettare la mia formulazione, che cerca di orientarsi per una via di mezzo, che può essere forse tollerabile e giusta, rispondendo nello stesso tempo alle esigenze della Azienda e in gran parte alle attese del personale.

DEGLI ESPOSTI. Questa formulazione rappresenta un terno al lotto per l'Amministrazione, perché questa usa il personale per qualifiche superiori solo per il massimo periodo che le è consentito senza dover corrispondere ad esso una maggiore retribuzione. Dopo alcuni mesi dal ritorno alle vecchie mansioni, il personale è di nuovo utilizzato per quelle superiori. Questo costituisce un guadagno per l'Amministrazione.

Con questa formulazione si avvantaggiano quelli che hanno avuto la fortuna di prestare le trecento giornate in questi ultimi tempi, mentre così non avviene per gli altri, utilizzati in precedenza.

Ma, a parte queste considerazioni, vorrei fare al Relatore una domanda, prima che io voti questo emendamento. Vorrei sapere se si è disposti a spostare il limite dalla fine di settembre in avanti, stabilendo cioè più dei ventun mesi da lui previsti.

MANCINI ANTONIO, Relatore. Se io fossi al posto dell'onorevole Degli Esposti, che è un sindacalista e un deputato dell'opposizione, non lascerei all'Amministrazione la facoltà di operare modifiche dopo il settembre 1966, salvo che non si voglia prolungare il termine di un mese, perché se aggiungiamo il mese di ottobre dovremmo togliere quello di gennaio 1965.

SCALFARO, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. 20 o 21 mesi! Non ne fa-

remo una guerra. Ma la condizione fondamentale è che d'ora in poi non vi sia più discrezionalità. L'importante è che i termini siano rigidamente fissati. Mi rendo conto che quando la mannaia scenderà, ci sarà chi ne potrà ricavare un vantaggio e chi no; così come finiremo per sanare anche situazioni nelle quali hanno giocato non soltanto la capacità individuale, ma purtroppo anche altri elementi. Ma ciò è inevitabile e sfugge alle nostre possibilità. D'altra parte la stessa dizione più ampia non sana tutti i singoli problemi.

DI PIAZZA. Mi dispiace esprimere il mio punto di vista sull'emendamento successivamente all'onorevole Ministro. D'altra parte, ritengo che l'importanza della questione permetta questa piccola irregolarità procedurale.

L'emendamento presentato dall'onorevole Degli Esposti è motivato dal fatto che l'iter di questo provvedimento è stato troppo lungo. È, infatti, evidente che, se il disegno di legge avesse avuto la sanzione parlamentare nel periodo previsto, tutti i casi che il provvedimento intendeva sanare sarebbero stati sanati. Ma, poiché le cose sono andate nel modo che sono andate, oggi ci troviamo di fronte ad uno stato di fatto diverso, nel senso che molti agenti, che attendevano questa legge per vedere soddisfatte determinate loro aspettative, oggi verrebbero esclusi dai benefici stabiliti, ciò anche per il fatto che l'amministrazione delle ferrovie dal 1965 in poi ha cercato di ridurre sensibilmente i casi anomali di mansioni superiori alla qualifica. Pertanto, allo stato attuale, la volontà di questa Commissione e anche dell'onorevole Ministro — al quale dobbiamo dare atto di avere sempre cercato di venire incontro a queste esigenze — si troverebbe ad essere sminuita.

Pertanto, mi permetterei di proporre, fermo restando lo spirito di quanto proposto dall'onorevole Relatore, di retrodatare la data d'inizio delle 300 giornate. Mi è parso che l'onorevole Ministro fosse propenso ad accettare la data del 1° dicembre 1964. Con questi 30 giorni in più potremmo sanare molte situazioni.

PRESIDENTE. Come ha rimarcato l'onorevole Di Piazza, non abbiamo seguito quanto disposto dal regolamento: anche dopo l'intervento dell'onorevole Ministro, la discussione è continuata. Va però inteso che questa eccezione deve considerarsi unica e che per l'avvenire passeremo alla votazione immediatamente dopo che il rappresentante del Governo ha espresso il proprio parere.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Per ricapitolare, allo stato esistono dunque tre proposte: la mia, quella dell'onorevole Degli Esposti e quella dell'onorevole Di Piazza. Però, prima di procedere oltre nell'esame di queste tre proposte, mi sembra importante fare un rilievo. Vi sono molte categorie di personale da sistemare attraverso questa clausola dei 300 e dei 600 giorni, ma si tratta di casi non identici: alcuni casi si riferiscono all'attribuzione di mansioni superiori nella stessa classe di funzioni — come questo, dell'articolo 11-ter — altri, invece, di cui tratteremo successivamente, si riferiscono a personale di categorie diverse, cioè a personale ausiliario chiamato a svolgere mansioni di carattere impiegatizio.

Io ritengo che la retrodatazione di un mese, al 1° dicembre 1964, sia possibile soltanto per il caso previsto dall'articolo 11-ter, cioè in una situazione che si riferisce all'attribuzione di mansioni superiori nella stessa classe di funzione.

Se si potesse fare il discorso soltanto per questa categoria, accetterei il limite del 1° dicembre 1964 e sarei quindi disposto a rivedere la mia proposta; in caso contrario, vi confesso che sarei contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal collega Degli Esposti all'emendamento del Relatore e di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Di Piazza di sostituire, al secondo comma dell'articolo 11-ter proposto dal Relatore, le parole: « 1° gennaio 1965 », con le altre: « 1° dicembre 1964 ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11-ter modificato secondo l'emendamento testè approvato:

ART. 11-ter.

« Il provvedimento di cui all'articolo 179 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso con le stesse modalità e decorrenze al personale femminile rivestito al 30 aprile 1958 della qualifica di scrivana principale.

Il personale rivestito delle qualifiche di applicato capo, applicato tecnico capo, applicato principale, applicato tecnico principale, applicato ed applicato tecnico — che, alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, abbia svolto mansioni proprie dei gruppi superiori per almeno seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno tre-

cento giornate nel periodo 1° dicembre 1964 a 30 settembre 1966 — può essere inquadrato, a domanda da prodursi entro sessanta giorni dalla suddetta data, rispettivamente nelle qualifiche del gruppo di concetto di coadiutore-capo, coadiutore tecnico-capo, coadiutore principale, coadiutore tecnico principale, coadiutore e coadiutore tecnico previo superamento di esame di idoneità, dal quale sono esentati i dipendenti che avessero già superato quello previsto dal soppresso regolamento del personale per l'ammissione allo scrutinio all'ex-gradò 5° ferroviario.

L'inquadramento suddetto sarà effettuato nei limiti dei posti annualmente lasciati vacanti dai dipendenti già inquadrati nelle medesime qualifiche dei coadiutori a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, fino al totale assorbimento di tutti gli aventi titolo ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'emendamento n. 6:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 11-*quater*.

« Il personale che in applicazione degli articoli 182 e 188 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è stato inquadrato nella qualifica di aiutante del gruppo ausiliario degli uffici, viene inquadrato nelle qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici, a mano a mano che si rendono disponibili posti in organico ».

L'onorevole Degli Esposti ha presentato un emendamento a detto articolo aggiuntivo. Ne do lettura:

Sostituire le parole: « a mano a mano che si rendono disponibili posti in organico », con le altre: « in soprannumero riassorbibile, e con la medesima decorrenza giuridica attribuita ai dipendenti già inquadrati nelle qualifiche medesime ».

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Ritengo che, anche se viene affermato che la questione riguarda poche persone e non porterebbe alcun danno, questo spostamento in soprannumero non trova alcuna giustificazione in quanto si tratterebbe di una pura e semplice revisione dell'organico, cioè di un aumento dello stesso. Naturalmente è possibile farlo, ma esistono degli strumenti idonei per rivedere gli organici.

Considerate le difficoltà di principio ed il ben noto pensiero dell'amministrazione, insisto nella mia formulazione.

DEGLI ESPOSTI. In sintesi. Il problema interessa poche unità di persone le quali si

sono trovate in questa condizione: se avevano un punteggio di merito anche alto ma non avevano il posto a disposizione nel loro servizio non hanno potuto beneficiare di quella norma. Questo fenomeno di esclusione è stato circoscritto all'ispettorato sanitario e per qualche caso al servizio materiale trazione. Lo emendamento da noi proposto all'emendamento del collega Mancini tende a mettere nella condizione, quelle poche persone, di poter utilizzare tutti i benefici. Si tratterebbe in sostanza di riportare un fatto anormale in una situazione di equilibrio.

DI PIAZZA. Ritengo che la soluzione si possa trovare, in quanto si tratta di un numero limitato di persone ed anche per il fatto che il provvedimento non comporterebbe alcun onere per l'Amministrazione. L'obiezione che si può fare è quella di affermare che il problema non è economico, ma giuridico, in quanto si tratta di modificare gli organici dell'Amministrazione stessa.

Ritengo che se noi potessimo considerare che questo inquadramento lo si può realizzare in un quinquennio la cosa sarebbe certamente più facile. Molto probabilmente entro questo periodo, dato il numero molto limitato, si renderanno liberi i posti in organico; se, eventualmente, dovessero restare delle unità non ancora inquadrate negli organici, è logico che le stesse non comporterebbero alcun danno o pregiudizio.

Comunque, prima di formulare un eventuale emendamento desidero ascoltare il parere dell'onorevole Ministro.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Così come il Relatore anche io non posso far altro che esprimere il mio parere contrario. Noi stiamo approvando un provvedimento che ha una tendenza di natura politica e cioè quella di determinare il massimo possibile di soddisfacimento di attese da parte del personale; se per soddisfare tali attese approvassimo dei provvedimenti che finiscono per provocare una turbativa fra il personale esistente non faremo certamente una cosa ben fatta.

Questo soprannumero determina senza dubbio degli squilibri interni che debbono essere assolutamente evitati. Per queste ragioni confermo la mia approvazione all'emendamento che è stato presentato dal Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Degli Esposti di cui ho dato lettura e sul quale hanno espresso parere contrario il Relatore ed il Ministro.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Relatore, di cui ho dato già lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'emendamento n. 7:

Aggiungere il seguente:

ART. 11-quinquies.

« Nelle qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici è inquadrato, alle condizioni previste nel seguente capoverso:

a) il personale utilizzato presso i centralini telefonici in sede compartimentale;

b) il personale utilizzato presso i centralini telefonici divisionali del Servizio impianti elettrici;

c) i magazzinieri delle zone e dei magazzini compartimentali del Servizio impianti elettrici e unità assimilate;

d) il personale utilizzato in mansioni esclusivamente amministrative nelle officine nazionali e compartimentali del Servizio impianti elettrici.

Tale inquadramento è concesso ai dipendenti che siano stati utilizzati nelle mansioni suddette per almeno seicento giornate di cui almeno trecento giornate nel periodo 1° gennaio 1965 al 30 settembre 1966.

Per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi il numero dei posti previsti in organico per le qualifiche iniziali del gruppo esecutivo degli uffici viene aumentato di quanto è necessario e contemporaneamente sono ridotti di ugual numero i posti in organico nelle qualifiche di attuale appartenenza del personale interessato ».

L'onorevole Degli Esposti ha presentato un emendamento con il quale propone di sostituire, al secondo capoverso, le parole: « di cui almeno trecento giornate nel periodo 1° gennaio 1965 a 30 settembre 1966 », con le parole: « di cui almeno trecento giornate nell'ultimo triennio ».

L'onorevole Degli Esposti ha facoltà di illustrarlo.

DEGLI ESPOSTI. Penso che si potrebbe almeno arrivare al 1° dicembre 1964, come per l'articolo 11-ter. Il collega Mancini deve considerare che il suo concetto è molto elastico. Per certi aspetti è più logico per questo articolo che per quello 11-ter l'arretramento al 1° dicembre. Comunque, bisogna riconoscere i 30 giorni per tutti.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Vorrei precisare che prevedevo questa obiezione. Ora mi permetterò di chiarire il mio pensiero alla Commissione e all'onorevole Ministro.

Gli impiegati interessati all'articolo 11-*quinquies* sono dipendenti appartenenti a categorie subalterne, o ausiliarie, o come altrimenti le si voglia chiamare, che assolvono a funzioni che noi, con questo provvedimento, riconosciamo come aventi carattere impiegatizio anziché subalterno. Queste sono persone che occupano continuativamente quei posti, perché non c'è un titolare che essi sostituiscono; ritengo dunque che tutti costoro raggiungano le trecento giornate nell'arco di tempo 1° gennaio 1965-30 settembre 1966. Uno slittamento indietro non avrebbe dunque significato, anche se lo stabilire una data diversa può sembrare poco coerente.

DI PIAZZA. Ritengo che quanto ha detto testè il Relatore faciliti la soluzione del problema. Egli sostiene la non necessità della retrodatazione, in quanto il personale in questione, per le mansioni che assolve, si viene a trovare tutto in condizione di essere inquadrato nelle qualifiche superiori.

La questione, dunque, non è di sostanza, ma solo di forma.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Resta però il fatto che si creerebbero situazioni nuove per quelli che vengono dopo.

Ci sono altri due articoli che si riferiscono alle trecento e alle seicento giornate.

Si è potuto fare una eccezione per il personale di cui all'articolo 11-*ter*, considerato che in quel caso effettivamente c'era una possibilità per l'Amministrazione di un uso discontinuo del personale, in quanto era possibile spostare nell'ambito dello stesso ufficio una persona da una incombenza all'altra.

Negli altri casi, però, non è possibile scivolare ancora indietro nel tempo.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario. Le ragioni fondamentali, esposte dal Relatore, sono molto chiare. Esse spiegano l'eccezionalità dell'allargamento dei termini nel caso precedente, dandone la spiegazione dal punto di vista giuridico con il passaggio alla qualifica impiegatizia.

Il Relatore ha poi aggiunto di ritenere che, di fatto, non ci debbano essere preoccupazioni in proposito.

DEGLI ESPOSTI. Insisto sul mio emendamento, signor Presidente.

MARCHESI. I termini usati dal collega Mancini (come impiegato, subalterno, e così via) sono termini astratti. Quando andiamo a verificare i fatti, ci troviamo in presenza di situazioni che non sono assolutamente dissimili da quelle che si sono considerate poc'anzi, quando s'è approvato l'emenda-

mento che anticipa di un mese la decorrenza del periodo valutabile.

L'obiezione che fa il Relatore sarebbe giusta se si trattasse di situazioni non solo astrattamente ma realmente diverse.

Poiché così non è, occorre stabilire una identica data di decorrenza.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Devo aggiungere qualche parola per chiarire a fondo che veramente ci troviamo in situazioni profondamente diverse.

L'articolo 11-*ter* circoscriveva il beneficio a certe categorie di personale; l'articolo 11-*quinquies*, invece, si riferisce alla generalità: chiunque abbia prestato le mansioni di centralinista - sia egli manovale, frenatore, o altro - diventa di fatto impiegato. C'è quindi effettivamente una differenza sostanziale.

Non si tratta del passaggio da una qualifica a quella successiva, ma può trattarsi anche di un salto.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Non va dimenticato che vi è una porta aperta per risolvere questo e altri casi che si possano presentare, perché la Commissione è stata già investita dal Governo del provvedimento per la riforma dell'Azienda. Quindi, se dall'applicazione delle presenti norme dovessero risultare manifestazioni di ingiustizia, c'è la possibilità di porvi riparo attraverso il successivo provvedimento.

In questo momento, però, non allargherei le maglie. Posso comunque assicurare che, se da parte dell'Amministrazione o da parte dei sindacati venissero prospettate delle situazioni di fatto di evidente ingiustizia, sarà fatto quanto possibile per sanarle e, ripeto, la via per riparare a queste eventuali ingiustizie è aperta.

A mio parere, prevalgono pertanto le ragioni a sostegno di un nostro cauto atteggiamento e, di conseguenza, insisto perché il testo venga approvato nella stesura del Relatore, senza emendamenti.

MARCHESI. Nessuno comprenderà la ragione del differente trattamento legislativo. A situazioni concrete uguali deve corrispondere una prescrizione normativa identica.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Il Relatore, con una onestà cristallina, aveva già preannunciato le ragioni che lo avrebbero spinto a dichiararsi contrario a questo emendamento sin da quando si era, invece, dichiarato favorevole ad accettarne lo spostamento della data al 1° dicembre 1964 nell'articolo 11-*ter*.

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1966

MARCHESI. Resta il fatto che avremo una legge la quale prevede decorrenze differenti senza un reale e giustificato motivo.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Il motivo, invece, c'è. Nel primo caso si tratta di mansioni superiori nella stessa categoria — e li abbiamo accettato la retrodatazione — mentre in questo ci si riferisce a mansioni superiori, in una categoria diversa da quella di appartenenza. Il punto di partenza dei due casi è quindi nettamente diverso, né mi sembra che lo si possa negare; logicamente questi punti di partenza diversi portano a diverse conclusioni.

DEGLI ESPOSTI. Insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Degli Esposti, che propone di sostituire al secondo capoverso dell'articolo 11-*quinquies* le parole: « 1° gennaio 1965 », con le altre: « 1° dicembre 1964 », al quale si sono dichiarati contrari il Relatore e il Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11-*quinquies*, proposto dal Relatore, onorevole Mancini Antonio, e del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento n. 8:

Aggiungere il seguente:

ART. 11-*sexies*.

« Previo giudizio favorevole delle commissioni di avanzamento, sono inquadrati nella qualifica di ausiliario del personale esecutivo delle stazioni, i manovali utilizzati nella qualifica di guardasala del soppresso regolamento del personale per seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento nel periodo 1° gennaio 1964-30 settembre 1966.

Nella prima applicazione della presente legge l'inquadramento di cui al comma precedente è contenuto nel limite del 25 per cento delle vacanze verificatesi dal 1° maggio 1958, se è necessario anche in soprannumero lasciando scoperto uguale numero di posti nella qualifica di manovale.

L'inquadramento stesso viene effettuato sempre nei limiti della suddetta percentuale, in concorrenza con altri inquadramenti alla stessa qualifica; per tali altri inquadramenti sono stabilite la percentuale del 25 per cento

delle vacanze annuali a favore dei beneficiari degli articoli 195 e 205 della legge citata nel precedente primo comma, con l'osservanza dell'ordine di precedenza stabilito dal medesimo articolo 205, la percentuale del 25 per cento a favore degli ex combattenti e la percentuale del residuo 25 per cento per le promozioni ordinarie. Esaurito l'inquadramento relativo ad una delle prime due percentuali sopra indicate, riprendono vigore le norme speciali relative alla percentuale di inquadramento prevista a favore degli ex combattenti.

Previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento, sono inquadrati — anche in soprannumero — nella qualifica di assistenti di stazione i dipendenti rivestiti della qualifica di guardasala del soppresso regolamento del personale che hanno superato l'esame di idoneità per essere ammessi allo scrutinio di avanzamento alla qualifica di guardamerci del medesimo soppresso regolamento.

Il personale delle stazioni, di grado inferiore al decimo del preesistente ordinamento, che, entro la data di entrata in vigore della presente legge di modifica, abbia compiuto o completato le seicento giornate di effettivo servizio in mansioni proprie del medesimo grado decimo o della qualifica di guardamerci del preesistente ordinamento o di quella di assistente di stazione, viene inquadrato in quest'ultima qualifica previo esame di idoneità.

L'ordine di precedenza dell'inquadramento, il quale viene effettuato nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili, dopo il completo riassorbimento del soprannumero dei dipendenti inquadrati ai sensi del precedente comma, è costituito dalla valutazione qualitativa e quantitativa delle sopra indicate mansioni e dell'anzianità di servizio ».

L'onorevole Degli Esposti propone di sostituire, al primo capoverso, le parole: « di cui almeno trecento nel periodo 1° gennaio 1965 a 30 settembre 1966 », con le altre: « di cui trecento nel triennio precedente l'entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425 ».

DEGLI ESPOSTI. Voglio augurarmi che l'onorevole Relatore voglia essere in questo caso coerente con quanto ha detto prima. È già stato fatto rilevare che i guardasala dal 1958 non ci sono più: quindi richiamarci al periodo 1° gennaio 1965-30 settembre 1966 sarebbe come non dire niente, perché la qualifica di guardasala dal 1958 non esiste più.

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1966

D'altra parte è anche quanto mai difficile ipotizzare quali siano le mansioni del guardasala.

Ci sembra pertanto evidente che, qualora l'emendamento da me presentato non fosse accolto, l'articolo aggiuntivo proposto dal Relatore diverrebbe insignificante.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Mi rendo conto che una dizione più chiara sarebbe auspicabile, ma non sono favorevole a quanto proposto dall'onorevole Degli Esposti.

Proporrei invece di sostituire, al primo capoverso, le parole: « nella qualifica di guardasala del soppresso regolamento del personale », con le altre: « nelle mansioni proprie dei guardasala secondo le norme del soppresso regolamento del personale ».

DEGLI ESPOSTI. Ma le mansioni del guardasala erano diverse e, quando fu soppresso il vecchio regolamento, parte di queste mansioni furono affidate ad una qualifica, parte ad un'altra.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Con la formulazione da me proposta ora mi sembra, però, che risulti evidente che si fa riferimento alle mansioni elencate nel soppresso regolamento.

DEGLI ESPOSTI. Insisto sulla decorrenza.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Per attribuire oggi una qualifica, non si può andare a guardare una situazione di fatto prima del 1958, dieci anni fa.

Riconosco l'esigenza di essere più chiari, ma non posso accedere alla proposta di riportare così indietro nel tempo la valutazione del servizio prestato.

PRESIDENTE. L'onorevole Degli Esposti insiste?

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Ritengo che nell'applicazione concreta — e prego l'onorevole Degli Esposti di considerare questo fatto — tutti avranno questo diritto.

DEGLI ESPOSTI. In questo caso allora si dovrebbe accettare la data del 1° dicembre 1964. Seguendo il ragionamento fatto dall'onorevole Relatore questa dovrebbe essere una seconda eccezione obbligatoria.

Per la storia, signor Ministro, volevo ricordare un fatto. Quando il Governo si trovò di fronte alle sollecitazioni del personale di macchina viaggiante, che minacciava uno sciopero, la Presidenza del Consiglio incaricò la Vicepresidenza di invitare questo personale a non farlo, con la promessa che questo problema sarebbe stato stralciato dal vecchio quinto provvedimento.

Questo personale, dunque, aspetta anni il quinto provvedimento, imputando alla Com-

missione la responsabilità del rinvio; adesso, poi, con due anni di ritardo, si vedrebbero defraudati di quello che ritenevano già acquisito in quella contrattazione col Governo.

Se la Commissione prenderà in considerazione la data del dicembre 1964 per l'articolo 11-*sexies*, potrò esaminare la posizione da assumere sull'11-*septies*.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Se nessuno si oppone, propongo di sostituire, al primo comma, la data del « 1° gennaio 1965 » con quella del « 1° dicembre 1964 », lasciando inalterata la formulazione del Relatore per l'articolo 11-*septies*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Degli Esposti al primo comma dell'articolo 11-*sexies*, di cui ho già dato lettura, e che non è accolto dal Governo e dal Relatore.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento testè proposto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11-*sexies*, modificato secondo l'emendamento del Governo, testè approvato:

ART. 11-*sexies*.

« Previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento, sono inquadrati nella qualifica di ausiliario del personale esecutivo delle stazioni, i manovali utilizzati nella qualifica di guardasala del soppresso regolamento del personale, per seicento giornate di effettivo servizio di cui almeno trecento nel periodo 1° dicembre 1964 a 30 settembre 1966.

Nella prima applicazione della presente legge l'inquadramento di cui al comma precedente è contenuto nel limite del 25 per cento delle vacanze verificatesi dal 1° maggio 1958, se è necessario anche in soprannumero lasciando scoperto uguale numero di posti nella qualifica di manovale.

L'inquadramento stesso viene effettuato sempre nei limiti della suddetta percentuale, in concorrenza con altri inquadramenti alla stessa qualifica; per tali altri inquadramenti sono stabilite la percentuale del 25 per cento delle vacanze annuali a favore dei beneficiari degli articoli 195 e 205 della legge citata nel precedente primo comma, con l'osservanza dell'ordine di precedenza stabilito dal medesimo articolo 205, la percentuale del 25 per

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1966

cento a favore degli ex combattenti e la percentuale del residuo 25 per cento per le promozioni ordinarie. Esaurito l'inquadramento relativo ad una delle prime due percentuali sopra indicate, riprendono vigore le norme speciali relative alla percentuale di inquadramento prevista a favore degli ex combattenti.

Previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento, sono inquadrati — anche in soprannumero — nella qualifica di assistenti di stazione i dipendenti rivestiti della qualifica di guardasala del soppresso regolamento del personale che hanno superato l'esame di idoneità per essere ammessi allo scrutinio di avanzamento alla qualifica di guardamerici del medesimo soppresso regolamento.

Il personale delle stazioni, di grado inferiore al decimo del preesistente ordinamento, che, entro la data di entrata in vigore della presente legge di modifica, abbia compiuto o completato le seicento giornate di effettivo servizio in mansioni proprie del medesimo grado decimo o della qualifica di guardamerici del preesistente ordinamento o di quella di assistente di stazione, viene inquadrato in quest'ultima qualifica previo esame di idoneità.

L'ordine di precedenza dell'inquadramento, il quale viene effettuato nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili, dopo il completo riassorbimento del soprannumero dei dipendenti inquadrati ai sensi del precedente comma, è costituito dalla valutazione qualitativa e quantitativa delle sopraindicate mansioni e dell'anzianità di servizio ».

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento n. 9:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 11-septies.

« Ai dipendenti vincitori del concorso interno per la qualifica di conduttore, bandito con decreto ministeriale 20 novembre 1956, n. 1828, che non hanno conseguito la nomina alla data del 1° maggio 1958, in applicazione del primo comma dell'articolo 190 della legge 26 marzo 1958, n. 425, la nomina stessa viene conferita o retrodatata alla suddetta data 1° maggio 1958, anche in soprannumero.

I dipendenti rivestiti delle qualifiche di conduttore e conduttore principale del soppresso regolamento del personale che risultino utilizzati nelle mansioni di capotreno per

almeno seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento giornate nel periodo 1° gennaio 1965-30 settembre 1966, sono inquadrati, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento, nella qualifica di capotreno. A favore dei dipendenti che avessero già ottenuto la qualifica suddetta, la nomina viene retrodatata alla medesima data 1° maggio 1958.

I dipendenti rivestiti dalla qualifica di manovale che risultino utilizzati nelle mansioni della qualifica di frenatore per 600 giornate di effettivo servizio di cui almeno 300 nel periodo 1° gennaio 1965-30 settembre 1966, sono inquadrati, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento, nella qualifica di frenatore ».

L'onorevole Degli Esposti propone il seguente emendamento:

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « che risultino utilizzati nelle mansioni di capotreno per almeno seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento giornate nel periodo 1° gennaio 1965 a 30 settembre 1966, sono inquadrati, previo giudizio favorevole della Commissione d'avanzamento », con le altre: « che risultino utilizzati nelle mansioni di capotreno anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425, per almeno seicento giornate, di cui trecento nel triennio precedente l'entrata in vigore della legge suddetta, sono inquadrati... ».

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Sono contrario.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Degli Esposti, al quale si sono dichiarati contrari il Relatore e il Governo.

(Non è approvato).

DEGLI ESPOSTI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo 11-septies.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11-septies, nella formulazione del Relatore:

ART. 11-septies.

Ai vincitori del concorso interno per la qualifica di conduttore, bandito con decreto ministeriale 20 novembre 1956, n. 1828, che non hanno conseguito la nomina alla data del 1° maggio 1958, in applicazione del primo comma dell'articolo 190 della legge 26 marzo

1958, n. 425, la nomina stessa viene conferita o retrodatata alla suddetta data 1° maggio 1958, anche in soprannumero.

I dipendenti rivestiti delle qualifiche di conduttore e conduttore principale del soppresso regolamento del personale che risultino utilizzati nelle mansioni di capotreno per almeno seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento giornate nel periodo 1° gennaio 1965 a 30 settembre 1966, sono inquadrati, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento, nella qualifica di capotreno. A favore dei dipendenti che avessero già ottenuto la qualifica suddetta, la nomina viene retrodatata alla medesima data 1° gennaio 1958.

I dipendenti rivestiti della qualifica di manovale che risultino utilizzati nelle mansioni della qualifica di frenatore per 600 giornate di effettivo servizio, di cui almeno 300 nel periodo 1° gennaio 1965 a 30 settembre 1966, sono inquadrati, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento, nella qualifica di frenatore ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli aggiuntivi 11-*octies*, 11-*nonies* e 11-*decies* e, non essendovi emendamenti, li pongo successivamente in votazione:

ART. 11-*octies*.

Il trattamento previsto dal quinto comma dell'articolo 192 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso a tutti i dipendenti che conseguirono la qualifica di operaio del soppresso regolamento del personale a seguito di pubblico concorso, alle stesse condizioni e con le stesse modalità di cui al predetto quinto comma, previa domanda degli interessati da prodursi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.

(È approvato).

ART. 11-*nonies*.

I provvedimenti previsti dall'articolo 197 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono attuati in base al quadro di equiparazione delle qualifiche emanato ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. A tal fine i dirigenti dell'esercizio privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sono inquadrati anche in soprannumero previo esame di idoneità nelle qualifiche dei coadiutori e dei coadiutori tecnici.

(È approvato).

ART. 11-*decies*.

Ferma rimanendo la decorrenza dell'assunzione nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, i dipendenti provenienti dal reggimento genio ferrovieri ed assunti in base all'articolo 22 della convenzione stipulata con il Ministero della difesa-Esercito ed approvata con decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1949, n. 4034, vengono considerati assunti con le qualifiche ed alle condizioni previste dalla convenzione approvata con decreto del Ministro delle comunicazioni 9 gennaio 1940, n. 2343.

Ai medesimi dipendenti, su domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, viene ricostituita la carriera fino al 13 maggio 1958, in base al soppresso regolamento del personale e, successivamente alla suddetta data, in base alla legge 26 marzo 1958, n. 425, previo superamento di esami o conseguimento di abilitazione, secondo come stabilito correlativamente dalle due discipline del rapporto d'impiego ferroviario.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento n. 13:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 11-*undecies*.

Tra le qualifiche che nella tabella (allegato n. 13) di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, risultano contrassegnate da asterisco, ai fini dell'applicazione dei commi quarto e quinto dell'articolo 82 della medesima legge, è inclusa anche la qualifica di macchinista.

L'onorevole Degli Esposti propone il seguente emendamento aggiuntivo:

Aggiungere il seguente comma:

« Agli aiuto macchinisti che, dopo l'entrata in vigore della legge citata nel precedente comma, hanno rinunciato alla nomina a macchinista, sono applicati i commi quarto e quinto del predetto articolo 82 per un anno decorrente dall'entrata in vigore della presente legge di modifica. È esclusa, però, nei loro confronti, la facoltà di dichiarare perentive le graduatorie dei concorsi che risultassero già esaurite ».

DEGLI ESPOSTI. A questo emendamento anneto molta importanza.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. L'emendamento presentato dall'onorevole Degli Esposti tende a dare effetto retroattivo, estenden-

dola, alla norma contenuta nella mia proposta. Questo non si può fare, perché praticamente si tratterebbe di disporre non *ex nunc*, ma, *ex tunc*, con la conseguenza, tra l'altro, di far risorgere una serie di questioni che sono state risolte secondo il vecchio regolamento. Insisto perché l'articolo sia approvato nei termini da me proposti.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Sono d'accordo con il Relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Degli Esposti, lei insiste nel suo emendamento?

DEGLI ESPOSTI. Sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Degli Esposti, del quale ho già dato lettura, e al quale si sono dichiarati contrari il Relatore e il Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11-*undecies*, nel testo proposto dal Relatore e del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

FIUMANÒ. Dovrei proporre un emendamento, del quale ho già fatto cenno all'inizio della presente seduta, che andrebbe inserito, a mio parere, dopo l'articolo aggiuntivo 11-*undecies*, testé approvato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Fiumanò:

« Nella prima applicazione della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 della stessa, i capi treno di prima classe e i macchinisti di prima classe dichiarati fisicamente inidonei con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di applicato capo e applicato tecnico capo ».

Il proponente ha facoltà di illustrarlo.

FIUMANÒ. Perdurante il corso del lungo iter parlamentare del disegno di legge, l'amministrazione dell'Azienda ha proceduto alla utilizzazione del personale suddetto in mansioni di scritturazione presso depositi viaggiatori, senza cambio di qualifica e, quindi, senza possibilità per il personale di godere dei relativi benefici di carriera. L'amministrazione dell'Azienda avrebbe avuto il dovere di soprassedere, nelle more dell'approvazione del disegno di legge, dal prendere detti prov-

vedimenti interni. Si tratta ora di ovviare a quanto è accaduto e di eliminare questi inconvenienti. Si tratta di pochi casi, senza conseguenze di ordine finanziario per l'amministrazione.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Ritengo che non sia questo il momento di discutere l'emendamento dell'onorevole Fiumanò. Propongo di soprassedere, per il momento.

FIUMANÒ. Accedo alla proposta dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Ne prendo atto: l'emendamento presentato dall'onorevole Fiumanò sarà pertanto discusso successivamente.

Do lettura dell'emendamento n. 14:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 11 *duo decies*.

« Il personale dell'esercizio che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti fisicamente inidoneo totalmente o parzialmente, in via definitiva, alle mansioni della propria qualifica, ovvero che sia riconosciuto tale entro sei mesi dalla data stessa, può chiedere di essere collocato a riposo fruendo dei benefici appresso specificati.

Al personale che si avvale della facoltà di cui al precedente comma è concesso un aumento di servizio fino ad un massimo di anni 10 se trattasi di inidonei per cause di servizio o per cause di guerra e di anni 8 se trattasi di inidonei per cause comuni, da valere ai fini: a) del compimento dell'anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto alla pensione; b) della liquidazione della pensione stessa; c) dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Allo stesso trattamento è ammesso il personale che abbia ottenuto, per motivi di salute, il mutamento di qualifica da una dell'esercizio ad altra degli uffici, nonché il personale femminile limitatamente alle madri con due o più figli di età inferiore ai 14 anni.

Il personale indicato al primo comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia raggiunto il limite di servizio utile alla liquidazione della pensione nella misura massima, ovvero che, per effetto della maggiorazione di cui al secondo comma, venga a raggiungere detto limite di servizio entro sei mesi dalla data anzidetta, viene collocato a riposo d'ufficio ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento n. 15:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 11-ter decies.

« Gli aumenti di servizio di cui al precedente articolo non possono valere ad attribuire ai dipendenti collocati a riposo una anzianità ed un coefficiente di stipendio superiore a quelli che essi potrebbero acquistare rimanendo in servizio fino ai limiti di età stabiliti nella tabella allegato 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425.

Al personale che non raggiunga il servizio minimo utile per il diritto a pensione viene attribuito un aumento di anni nella misura necessaria per raggiungere il predetto servizio minimo.

Le cessazioni dal servizio previste dal precedente articolo si applicano solo al personale iscritto al Fondo pensione delle ferrovie dello Stato; esse si considerano avvenute, ai fini del trattamento di quiescenza, per misura amministrativa, quando i dipendenti non si trovino nelle condizioni richieste per la liquidazione del normale trattamento di quiescenza ».

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento n. 16:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 11-quater decies.

Le domande intese ad ottenere il collocamento a riposo di cui al precedente articolo 11 duo decies devono essere avanzate dagli interessati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'Azienda deve provvedere in merito alle domande di collocamento a riposo entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse, assegnando al relativo provvedimento una decorrenza compresa entro il predetto termine.

Per motivate esigenze di servizio l'Azienda potrà assegnare al provvedimento stesso una decorrenza non posteriore di altri tre mesi al termine fissato dal comma precedente.

I collocamenti a riposo d'ufficio di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 duo decies saranno deliberati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a

tale data sussistano le condizioni all'uopo richieste; diversamente saranno deliberati entro sei mesi dal verificarsi delle condizioni stesse.

Qualora sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente, l'Azienda potrà rinviare la decisione in merito alla domanda ed al collocamento a riposo d'ufficio fino alla definizione del provvedimento stesso.

Il dipendente che ha avanzato domanda per il collocamento a riposo è tenuto a proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio fino alla data fissata dal provvedimento che accoglie la domanda.

I provvedimenti di collocamento a riposo sono deliberati dal Direttore generale, per il personale direttivo, dai Direttori dei servizi, per il personale appartenente alle sedi centrali dei servizi o agli impianti direttamente dipendenti dai servizi stessi, o dai Direttori compartimentali, per il restante personale.

Il personale invalido di guerra o per servizio che venga a cessare dall'impiego in forza della presente legge continuerà a gravare sulle aliquote previste per il collocamento obbligatorio al lavoro dalle apposite norme legislative, fino alla data in cui sarebbe cessato dal servizio per raggiunti limiti di età e di servizio ».

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento n. 17:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 11-quinques decies.

« Ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio del 2,50 per cento previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nella posizione di avventizio straordinario o contrattista, prestato dal personale successivamente sistemato nei ruoli organici, è computato per intero, fino al limite massimo di quattro anni.

Tale beneficio economico ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Bianchi Gerardo, Canestrari e Di Piazza propongono il seguente articolo aggiuntivo 11 *sexes decies*:

ART. 11-*sexes decies*.

All'articolo 176 della legge 2à marzo 1958, n. 425, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica rivesta una delle qualifiche del grado sesto del soppresso regolamento, o qualifiche superiori, è ammesso ad un concorso per titoli al posto di ispettore di prima classe, purché in possesso del diploma di laurea.

Le nomine nella qualifica di ispettore di prima classe saranno conferite con la decorrenza 1° gennaio comprese nel quinquennio successivo alla suddetta data di entrata in vigore della presente legge di modifica, nella misura annua di un quinto degli idonei in soprannumero ».

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Su questa questione, il 13 gennaio, il Governo chiedeva la rimessione del provvedimento all'Assemblea. Io già allora ho chiesto ai proponenti di ritirarlo.

Tale preghiera rinnovo oggi, perché la questione, a quanto mi risulta, non è modificata nei suoi termini.

DI PIAZZA. Il fatto che questo emendamento viene ancora una volta ripresentato si è potuto verificare perché riteniamo che, in un quadro di riesame generale del provvedimento che la Commissione sta operando, sia possibile poter soddisfare quelle che sono le aspirazioni di questo non numeroso gruppo (si tratta di qualche decina di unità). Questo anche in considerazione del fatto che il problema dei laureati nelle altre amministrazioni dello Stato è stato risolto nel senso di inquadrarli nella carriera direttiva, sempre che essi avessero svolto delle mansioni nella carriera di concetto.

Siccome il problema è stato affrontato in diversi provvedimenti di legge, crediamo che la cosa potrebbe avere in questa fase il suo accoglimento.

Evidentemente, se questo emendamento dovesse essere ancora di ostacolo all'approvazione della legge, noi lo riteremmo, perché a noi preme soprattutto arrivare ad una conclusione positiva del quinto provvedimento e non creare nuovi ostacoli alla sua approvazione.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Mi dichiaro contrario all'emendamento.

BIANCHI GERARDO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Abbiamo così esauriti gli emendamenti di natura normativa di cui alla raccolta distribuita.

Ma gli emendamenti di tale natura non sono finiti.

L'onorevole Degli Esposti propone il seguente articolo aggiuntivo:

L'articolo 204 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito col seguente testo:

« I dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati esclusi da concorsi interni per esami, per avere riportato una qualificazione inferiore a quella di buono, a seguito di procedimento penale o disciplinare, o perché sottoposti ai procedimenti medesimi e che successivamente siano stati prosciolti da ogni addebito o puniti con sanzione che non abbia comportato una qualificazione inferiore a buono, verranno ammessi al primo concorso interno per il conferimento della conseguente promozione che sarà attribuita con le modalità previste dall'articolo 83, qualora riportino un punteggio non inferiore a quello dell'ultimo promosso nel concorso originario, anche in soprannumero. La suddetta condizione del punteggio non è richiesta per i concorsi alle qualifiche di cui all'allegato 13 ».

Il proponente ha facoltà di illustrarlo.

DEGLI ESPOSTI. Con questo emendamento si affronta il problema di un gruppo di lavoratori che, sottoposti a procedimento disciplinare per aver partecipato a scioperi, non hanno potuto partecipare a concorsi, in quanto il procedimento disciplinare era ancora in corso all'epoca dei concorsi.

Voglio ricordare che, fin dalla riunione precedente — questo per correttezza anche ai fini del voto finale —, dissi che avrei annesso notevole importanza sia alla questione degli avventizi, che mi pare essere stata risolta con soddisfazione, sia ai due emendamenti 11 *undecies* e questo.

Siccome il problema non è tale da determinare inflazione in quella qualifica, perché si tratta prevalentemente di personale delle officine, voglio auspicare che il Ministro dia un aiuto ulteriore ai fini di una soluzione la più possibile soddisfacente.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Pregherei l'onorevole Degli Esposti di esaminare la possibilità di accontentarsi di una raccomandazione per l'inserimento della soluzione del problema nella legge delega per la riforma dell'Azienda ferroviaria.

DEGLI ESPOSTI. Non posso accettare. La Commissione si sarà resa conto, spero, che

sugli altri emendamenti non ho insistito a lungo, non ho fatto perdere molto tempo; ma a questo emendamento annetto particolare importanza.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Il Governo è favorevole a trasferire la materia alla sede della legge di riforma.

FABRI RICCARDO. Da quanto mi è parso di capire, questo articolo, secondo lo onorevole Degli Esposti, riguarda in sostanza le punizioni relative agli scioperi dei ferrovieri. Poiché mi è sembrato che il Relatore affermasse il contrario, vorrei sapere con esattezza come stanno le cose.

DEGLI ESPOSTI. Senza voler fare una questione personale; ricordo quanto segue: ero un operaio qualificato, avevo tutti i titoli per ambire a passare operaio specializzato. In quel momento però l'Azienda apriva una procedura disciplinare per la mia partecipazione ad uno sciopero. In certi casi le procedure vanno avanti per degli anni, quella volta durò diciotto mesi. Dopo dodici mesi dall'inizio della procedura disciplinare (che poi si è risolta con una multa), si bandisce il concorso. Assolto dopo diciotto mesi, mi trovai però nell'impossibilità di partecipare al concorso. A questo gruppo di lavoratori, appunto, mi riferisco chiedendo che per loro, nel prossimo concorso, se avranno un punteggio non inferiore a quello dell'ultimo concorso, possano essere riconosciuti operai specializzati.

DI PIAZZA. Questo articolo non modifica nulla, né nulla sconvolge. Si dà solo all'agente il diritto di partecipare al concorso, sempre che l'Amministrazione lo bandisca; se la amministrazione questo non fa, evidentemente la norma non può avere una sua conseguenza.

DEGLI ESPOSTI. Sempre che nel nuovo concorso, il punteggio dell'ultimo promosso sia superiore a quello del concorso precedente.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Avevo ed ho perplessità per le ripercussioni di carattere finanziario e giuridico e per questo poco fa ho proposto di rinviare la soluzione della questione alla legge di riforma dell'Azienda. La fondatezza per così dire morale dell'emendamento è, però, indubitabile ed allora mi dichiaro ad esso favorevole, pregando il rappresentante del Governo di volersi anch'egli dichiarare favorevole, nel segno di quello spirito di comprensione del quale egli si è sempre mostrato animato nel corso di questa lunga discussione.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Sono senz'altro favorevole, per ragioni di fondo, nel merito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Degli Esposti, al quale si sono dichiarati favorevoli il Relatore e il Governo.

(È approvato).

Gli emendamenti alla parte normativa del provvedimento non sono ancora finiti: l'onorevole Relatore intende proporre due altri emendamenti; un emendamento intende proporre anche l'onorevole Bianchi Gerardo; rimane, d'altra parte, da deliberare sull'emendamento dell'onorevole Fiumanò, sul quale la discussione si è iniziata, ma non conclusa.

Do la parola al Relatore, onorevole Mancini Antonio, che l'ha chiesta.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Desidero sottoporre alla Commissione ancora due questioni. La prima è relativa agli invalidi di guerra per i quali, nello scorso gennaio, la Commissione approvò il principio che, ove la minorazione fisica non consenta la loro utilizzazione nelle funzioni della qualifica cui dovrebbero essere promossi, vengano trasferiti in uffici per i quali siano riconosciuti idonei. Naturalmente questo provvedimento è subordinato alla disponibilità di posti in organico.

Questa disposizione è contenuta nell'articolo 2, non in maniera completa però, per cui l'unica via per risolvere il problema e per mantenere fede a quanto la Commissione ha a suo tempo deciso, mi sembra sia la formulazione di un articolo aggiuntivo.

La seconda questione è quella del pensionamento, e credo che la Commissione si troverà d'accordo nell'applicare il beneficio dell'anticipato pensionamento, escludendo però il beneficio della proroga biennale del servizio a favore del personale di cui all'articolo 165 dello stato giuridico.

Per quanto riguarda ancora il problema dei mutilati ed invalidi di guerra, desidero far presente che il principio cui ho prima accennato era contenuto in un emendamento che venne accettato anche dal Governo in sede di discussione dell'articolo 2. La Commissione aveva espresso parere favorevole su questo emendamento che era stato da me formulato ridimensionando le proposte Caiazza, Bianchi Gerardo e Canestrari.

CAIAZZA. Questo è quanto mi ricordo dell'emendamento di cui parla l'onorevole Relatore: io presentai alcuni emendamenti che disciplinavano la materia in modo nuo-

vo, e che furono oggetto di esame da parte della Commissione e del Governo. In merito ad essi, il Sottosegretario fece semplicemente noto (niente quindi fu votato) che di tutta la massa di emendamenti presentati da me e da altri colleghi, ne accettava alcuni, ed accettava questo emendamento nella nuova formulazione; cioè il primo articolo della mia proposta di legge che io presentavo come emendamento, ovvero come articolo 13 aggiuntivo, veniva ridotto, con quella formulazione, praticamente al secondo comma del mio emendamento, secondo comma che così formulato non dice nulla e non dà nulla, perché già l'articolo 49 dello stato giuridico prevede questa concessione. Non ha infatti senso accettare un emendamento con quella formulazione, quando già le norme vigenti in qualche modo consentono all'Amministrazione di trasferire in altri settori il proprio personale.

Mi pare che in questo modo non venga accolto lo spirito della proposta di legge, la quale vuole ovviare alla situazione incresciosa del dipendente, il quale, per il fatto di essere fisicamente menomato, non può ottenere promozioni, e non ha la possibilità di partecipare ai concorsi perché, in caso di partecipazione, verrebbe sistematicamente tagliato fuori per l'inidoneità fisica. Sarebbe invece giusto stabilire una volta per sempre, e per legge, che il rendimento del dipendente deve essere valutato in relazione alla sua mutilazione e invalidità. Cioè, se un dipendente normale rende al 100 per cento, si merita la massima valutazione, ma se un dipendente è afflitto da una menomazione per cui il rendimento è dell'80 per cento, ed egli effettivamente rende l'80 per cento, anche a questo secondo dipendente bisogna dare la massima valutazione, perché non potrà mai essere misurato con il parametro dell'uomo normale.

E questo lo spirito della proposta di legge, e ridurre l'articolo 1 in un emendamento così formulato (se avessi saputo che era stato formulato dall'onorevole Relatore lo avrei pregato già in quella sede di considerare altri aspetti del problema), praticamente significa non accettare niente, ma soltanto rinnovare la dizione dell'articolo 49 dello stato giuridico.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. L'articolo 2 del disegno di legge governativo già approvato, prevede l'utilizzazione di questo personale in qualifiche diverse, ma si tratta di una semplice utilizzazione, mentre l'emendamento da me proposto comporta, limitatamente ai posti disponibili, il trasferimento di

ruolo, con l'acquisizione di tutti i diritti di carriera cui gli invalidi giustamente aspirano.

Quindi, anche se limitatamente al numero dei posti disponibili in organico, ed anche se si tratta di una facoltà dell'Amministrazione e non di un obbligo, la formulazione accettata a suo tempo dal Sottosegretario e dalla Commissione, riesce ad ovviare a gran parte degli inconvenienti, ed a soddisfare nei limiti del possibile le aspirazioni della categoria.

Tecnicamente, penso che potremmo elaborare un articolo aggiuntivo, dando poi mandato a chi effettuerà il coordinamento di trasformarlo in un capoverso dell'articolo 2, capoverso le cui prime parole dovrebbero essere queste: « Limitatamente al numero dei posti di organico, i suddetti dipendenti possono anche essere... ». Così, mentre nel primo capoverso dell'articolo 2, già approvato, è prevista una facoltà generale di utilizzazione pura e semplice del personale, nel secondo capoverso, che dovrebbe nascere da questo articolo aggiuntivo, si prevederebbe l'immissione in ruolo del personale stesso, con le cautele e le modalità indicate.

CAIAZZA. Noi abbiamo avuto qui proprio delle pubblicazioni dell'Associazione, e se è vero che un gruppo, sia pure quello dei dirigenti, sarebbe dell'idea di accettare l'articolo 1, tuttavia è dell'articolo 1 del testo della nostra proposta di legge che si parla, perché altrimenti verrebbero coinvolti gli altri aspetti della questione, cioè la valutazione dei servizi in relazione alla capacità di rendimento scaturente proprio dalla condizione fisica. Se noi accettiamo solo quella, noi accettiamo il passaggio dell'utilizzazione sia pure in altri luoghi, ma rimarrebbe sempre fermo quell'ostacolo della valutazione del pieno rendimento, in quanto saremmo sempre portati a giudicare il rendimento stesso non in relazione alle capacità determinate dalle mutilazioni e dalle invalidità, ma al criterio di normalità; pertanto si troverebbero sempre in condizioni di inferiorità.

Questo criterio ha impedito ai mutilati ed agli invalidi di beneficiare dei ruoli aperti; pertanto se noi stabiliamo per legge che la valutazione dell'inidoneità non deve pesare sulla qualifica generale noi avremo stabilito un sacrosanto principio che impedisce anche quella che potremmo chiamare una forma di ingiustizia.

Noi dobbiamo valutare il suo rendimento ed il suo impegno in relazione alle capacità ridotte; questo è il concetto dell'articolo 1 ed io prego la Commissione di accettare *in toto* la formulazione; è un riconoscimento morale

che ha anche dei riflessi sul piano economico, e della carriera. Anche sul piano umano non possiamo rifiutarci di accogliere una richiesta del genere.

BIANCHI GERARDO. Brevissimamente e solo a conferma del concetto generale espresso dal collega onorevole Caiazza. Mi consta che mutilati ed invalidi vincitori di concorsi non sono stati immessi nei posti per i quali avevano concorso, ma in altri. Pertanto, queste persone si trovano nella condizione di non poter fare in alcuna maniera carriera, in quanto non prestano la loro opera nei posti per i quali hanno concorso.

Bisogna cercare di eliminare assolutamente questi inconvenienti.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Prego, onde mettere un po' d'ordine nella questione, gli onorevoli colleghi di formulare emendamenti alla proposta che andrò a fare. La proposta stessa può, a mio giudizio, essere introdotta nella discussione in quanto nella seduta del 13 gennaio scorso vi fu un pronunciamento da parte della Commissione.

La mia proposta è in questi termini: « Subordinatamente alla disponibilità dei posti in organico, i dipendenti che siano mutilati od invalidi di guerra o inidonei per cause o malattia professionale o contratta per causa diretta di servizio, possono essere trasferiti, ove la minorazione fisica non consenta l'utilizzazione nelle funzioni della qualifica cui dovrebbero essere promossi, in altro gruppo della categoria del personale dell'esercizio degli uffici per i quali, anche se limitatamente ad alcune funzioni, siano riconosciuti idonei ».

Lo scopo è di togliere queste persone da un ruolo dove non sono più promovibili ed immetterle in altro ruolo che dia invece questa possibilità.

CAIAZZA. La nuova formulazione non dice nulla di nuovo: non fa che anteporre l'ultimo periodo.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Attendo dai colleghi, attraverso la presentazione di emendamenti, le proposte di variazione.

CAIAZZA. Per esempio, nell'emendamento non è scritto che le minorazioni fisiche del mutilato e dell'invalido di guerra non costituiscono impedimento al normale sviluppo di carriera dei dipendenti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato; inoltre, un altro elemento che io non trovo è il seguente: il personale mutilato ed invalido di guerra che per la inidoneità fisica è escluso dal sostenere gli esami per la promozione alla qualifica superiore è ammesso agli esami stessi prescindendo dalla idoneità fisica.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Questi elementi non sono contenuti nell'emendamento, in quanto non possiamo con una legge rimediare a delle deficienze clinicamente accertate. Dobbiamo tener presente che sono degli elementi non idonei e che noi possiamo solamente facilitare loro la strada per uno sviluppo, almeno parziale, di carriera.

È chiaro che, il riconoscere che nelle attribuzioni si può prescindere dal possesso di certi requisiti che la legge e gli ordinamenti ferroviari ritengono indispensabili per talune funzioni, significa andare contro le ragioni per le quali dette norme sono state dettate.

Per mettere sullo stesso piano le due equivalenti esigenze, e per rispetto delle categorie e della sicurezza dell'esercizio ferroviario, io aggiungerei il seguente capoverso: « Fatte salve le esigenze di sicurezza del servizio ferroviario, le menomazioni di cui sopra non possono costituire ragione di ostacolo nella carriera, o influire negativamente sulla valutazione del servizio prestato ».

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. I concetti sono due: il primo, che il lavoro dell'invalido venga valutato per ciò che egli fa, e questo anche a suo conforto; il secondo, che il suo lavoro venga valutato anche in base allo sforzo che l'invalido stesso fa per compierlo.

CAIAZZA. Se questo significa che l'invalido ha anche la possibilità di avanzamento in carriera come gli altri, a questa condizione io accetto. Soprattutto sono grato al Ministro per l'interpretazione molto lucida del problema.

PRESIDENTE. Questo articolo aggiuntivo rimarrebbe, pertanto, così formulato:

« Subordinatamente alla disponibilità di posti di organico, i dipendenti che siano mutilati o invalidi di guerra o inidonei per cause di servizio o per malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio possono essere trasferiti, ove la minorazione fisica non consenta l'utilizzazione nelle funzioni della qualifica cui dovrebbero essere promossi, in altro gruppo della categoria del personale dell'esercizio o degli uffici per i quali, anche se limitatamente ad alcune funzioni, siano riconosciuti idonei.

Fatte salve le esigenze di sicurezza dell'esercizio ferroviario, le menomazioni di cui sopra non possono costituire ostacolo nella carriera o influire negativamente nella valutazione del servizio prestato ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

L'altro articolo aggiuntivo presentato questa mattina dal Relatore è del seguente tenore:

« Il quarto comma dell'articolo 165 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, è soppresso.

La norma conserva efficacia per i dipendenti sistemati nei ruoli organici del personale delle ferrovie dello Stato in base all'articolo 12 febbraio 1963, n. 304, ed alla legge 3 novembre 1963, n. 1443, i quali, all'atto del raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo dalla tabella allegata n. 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, non matureranno l'anzianità minima utile per il conseguimento del diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.

Ai dipendenti di cui al precedente comma si applica, ove occorra, il secondo comma dell'articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, fino al raggiungimento dell'anzianità minima utile per il conseguimento del diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato ».

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Si vuole aiutare l'Azienda senza danneggiare il personale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo, di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

L'onorevole Bianchi Gerardo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« I frenatori nominati conduttori a seguito di concorso interno e poi dichiarati decaduti perché non avevano i tre anni di anzianità nella qualifica di frenatore, sono promossi conduttori purché abbiano esplicato le mansioni di conduttore di turno per almeno trecento giornate di effettivo servizio dal 1° gennaio 1965 al 30 settembre 1966 ».

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Ritengo che anche qui andrebbe inserito il doppio vincolo delle 600 giornate di cui 300 nel periodo dal 1° gennaio 1965 al 30 settembre 1966. Previa questa modifica, sono favorevole all'emendamento.

BIANCHI GERARDO. Accolgo la proposta del Relatore: pertanto l'emendamento deve intendersi modificato, sostituendo alle parole: « per almeno 300 giornate dal 1° gennaio 1965 al 30 settembre 1966 », le altre: « per almeno 600 giornate di effettivo servizio, di cui almeno 300 nel periodo dal 1° gennaio 1965 al 30 settembre 1966 ».

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bianchi Gerardo, modificato secondo la proposta del Relatore, accolta dal Relatore, emendamento al quale il Governo si è dichiarato favorevole:

« I frenatori nominati conduttori a seguito di concorso interno e poi dichiarati decaduti perché non avevano i tre anni di anzianità nella qualifica di frenatore, sono promossi conduttori purché abbiano esplicato le mansioni di conduttori di turno per almeno 600 giornate di effettivo servizio, di cui almeno 300 giornate nel periodo dal 1° gennaio 1965 al 30 settembre 1966 ».

(È approvato).

Ritorniamo all'emendamento dell'onorevole Fiumanò, già accantonato. Ne do nuovamente lettura:

« Nella prima applicazione della presente legge, e in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, i capitreno di prima classe e i macchinisti di prima classe dichiarati fisicamente inidonei con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge, sono inquadriati rispettivamente nelle qualifiche di applicato e di applicato tecnico capo ».

Se l'onorevole Fiumanò intende aggiungere qualche altra considerazione a quanto già detto, ha facoltà di parlare.

FIUMANÒ. Devo premettere che il mio emendamento non comporta alcuna concessione *ex novo*, in quanto le agevolazioni sono già tutte previste nell'articolo 11 del disegno di legge.

Come ripeto, nelle more l'Amministrazione, poiché il provvedimento era stato rinviato in Aula, e presumibilmente si pensava che non sarebbe stato più discusso, o che non sarebbero intervenute modifiche anche in caso di discussione, ha preso dei provvedimenti, con i quali stabiliva di non procedere più a cambi di qualifica di quel personale; mi riferisco ai capitreno di prima classe, e ai capi personale viaggianti di prima classe. L'Amministrazione stabiliva invece di utilizzare questo personale in mansioni di scritturazione presso i depositi personale viaggianti, senza alcuna possibilità di viluppo di carriera, quindi, e senza alcuna progressione economica.

A me pare che dobbiamo ovviare a questo inconveniente. L'Amministrazione, in questo caso, ha tenuto conto di una situazione di fatto. Mi sembra, d'altro canto, che se il prov-

vedimento fosse stato approvato nel testo, questo personale avrebbe beneficiato del disposto dell'articolo 11; oggi invece ciò non può accadere perché nel frattempo la situazione di lavoro nell'Amministrazione — e quindi nella qualifica — è stata modificata.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Questo emendamento è in contraddizione con quanto abbiamo già stabilito approvando l'articolo 11.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. La Commissione votò tale articolo in questo senso.

Dice l'onorevole Fiumanò: l'Azienda, visto che tutto era stato rinviato, e pensando che il provvedimento non sarebbe mai più diventato legge, nel frattempo si è comportata come se questo articolo non ci fosse; e difatti non c'era. Se questa norma fosse andata in vigore nel gennaio scorso, quando si votava, gli interessati in questi due anni, o quasi, non avrebbero avuto il trattamento che invece hanno avuto. È vero che le norme regolano sempre ciò che accade dopo la loro entrata in vigore, però qui c'era un voto della Commissione, che accendeva una speranza più concreta. Vuole la Commissione prendere atto che giuridicamente non è rilevabile, ma che di fatto esiste? A questo punto la questione diventa delicata, come ha giustamente detto l'onorevole Relatore.

Purtroppo noi abbiamo una legge la cui discussione è iniziata ai primi di gennaio del 1965, e prosegue nell'ottobre del 1966. Occorre, però, evitare che nello stesso testo di legge vi siano due disposizioni che, prevedendo la stessa materia, la regolino in due modi distinti.

Ci rendiamo conto che c'è un fatto umano, ma c'è anche un problema giuridico.

FIUMANÒ. Non si tratta di un contrasto, ma di un caso non preveduto.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Non si può far carico ad una amministrazione se ha applicato la legge in vigore, anziché la norma di un disegno di legge.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Anche perché si tratta di una norma con efficacia istantanea. Tutte le volte che si limita una norma ad un certo tempo, è come abbassare una saracinesca.

Tutto quello che si può fare è raccomandare che, in sede di riforma, si tenga conto di questo problema.

PRESIDENTE. Sono questioni di tecnica legislativa dovute alla faticosa strada percorsa.

FIUMANÒ. Questioni di tecnica legislativa non possono assolutamente far passare in non cale un problema reale. E il Parlamento deve decidere su problemi reali e superare anche le difficoltà di ordine tecnico. Certo, non sono tranquillo, nel momento in cui voto questa legge per il fatto che non si può ovviare a questo fatto reale: quando si vuole, si trova sempre una soluzione.

La mia proposta è che l'emendamento sia considerato come articolo aggiuntivo, anche perché esso non contrasta con l'articolo 11 già approvato; caso mai aggiunge qualcosa che non era stato tenuto in considerazione. Mi rendo conto che l'articolo 11 si sarebbe potuto formulare diversamente se fosse stata presa in considerazione la questione che ho sollevato, ma ripeto che non c'è contraddizione tra esso e l'emendamento da me proposto.

In ogni caso, se la maggioranza della Commissione non fosse dello stesso avviso, muterei l'emendamento in un ordine del giorno.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Io la pregherei di tradurre il suo emendamento in ordine del giorno. La più importante ragione è che solo questa clausola, in tutta questa legge molto complessa, entrerebbe in vigore in due momenti diversi, mentre si tratta di una norma transitoria la cui applicazione si consuma *una tantum*.

FIUMANÒ. Quando questo articolo è stato approvato, questi provvedimenti l'Amministrazione non li aveva presi. Sono stati presi negli ultimi mesi.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Ogni volta che il Parlamento ritarda una legge, tanti casi che potevano essere risolti non vengono risolti. Però, siccome il tempo è infinito nel suo fluire, anche altri casi che prima non c'entravano finiscono per entrarci. Ma la ragione fondamentale è che questo suona nella sostanza emendamento all'articolo 11 e non emendamento aggiuntivo. Distinzione di principio, distinzione di metodo secondo me non può essere fatta.

Perciò, mentre dichiaro fin da ora che, quando questo problema dovesse essere ridiscusso, sono del parere che bisogna guardarlo benevolmente, non mi sento di esprimere parere favorevole all'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Anche io prego il presentatore di volerlo mutare in ordine del giorno.

DEGLI ESPOSTI. Il quale avrebbe valore nella misura in cui il Ministro accetta questo concetto.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Facciamo una raccomandazione al Ministro ed io mi associo.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Posso assicurare che nei limiti che la legge consente, essa sarà applicata nel modo più comprensivo possibile.

PRESIDENTE. Resta pertanto inteso che l'onorevole Fiumanò ritira il suo emendamento, che trasformerà in un ordine del giorno.

Abbiamo così esaurita la parte normativa e non ci rimane che di votare l'articolo 12, l'ultimo, del disegno di legge, che concerne l'onere finanziario per l'Azienda e la relativa copertura:

ART. 12.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1965.

All'onere di lire 150.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1965, con una riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo « Combustibili, energia elettrica, ecc. » corrispondente a quello n. 11 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Relatore propone di sostituirlo con il seguente altro:

« All'onere di lire 150.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1965, si farà fronte con una riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo « Combustibili, energia elettrica, ecc. » corrispondente a quello n. 11 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione:

(È approvato).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro. Ne ha facoltà.

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Molte volte per gli uomini preposti alle varie amministrazioni contano le spese che i vari provvedimenti comportano. Ma non sempre teniamo in conto quanto peso negativo abbia sul bilancio del-

lo Stato il malumore o il malcontento, quando non è ingiustificato, ma ha una sua giustificazione. Se una spinta ho voluto dare (ed ho impiegato tutta la volontà politica per rimuovere gli ostacoli esistenti) è stato pensando che ciò serve a creare una ulteriore distensione in un ambiente in cui debbo ammettere (come ho già avuto modo di dichiarare in occasione della « giornata del ferroviere ») di aver trovato in questi sette mesi un clima di cui non posso che essere grato. Desidero che anche questo passo serva a rafforzare il clima di fiducia, perché quanto più il personale lavora con serenità di spirito tanto più il rendimento è maggiore e più ricco di valori umani.

PRESIDENTE. Posso aggiungere, onorevole Ministro, che la Commissione ha apprezzato — e vi sono state estrinseche manifestazioni in questo senso — la sua sensibilità nei confronti di tutti i problemi, sia degli uomini, sia delle cose, dell'Amministrazione dei trasporti e dell'aviazione civile, fin dal momento in cui ella ha assunto la direzione del dicastero, vivendo e soffrendo in modo particolare il tormento di questo provvedimento legislativo, che ci ha tenuti tutti in ansia per un anno intero.

La Commissione consentirà che io aggiunga un particolare ringraziamento al Relatore, onorevole Mancini Antonio, sottoposto ad una autentica « tortura » per un anno intero. Sappiamo quanto sacrificio e studio la sua opera gli sia costata e come egli abbia dovuto, per questo, trascurare altri suoi problemi ed interessi.

Ringrazio infine tutti i componenti della Commissione, di ogni parte politica.

Il provvedimento sarà votato subito a scrutinio segreto.

L'onorevole Fiumanò ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

tenuto conto che, nelle more tra la presentazione al Parlamento del disegno di legge n. 1685 e la sua odierna approvazione, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha adottato provvedimenti nei confronti di macchinisti di prima classe e capotreni di prima classe, dichiarati inidonei, tali da pregiudicare per gli stessi la possibilità di usufruire del disposto dell'articolo 11 della legge;

invita il Governo

a prendere in considerazione, in sede di prima applicazione della legge, la particolare situazione di disagio di detto personale ».

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1966

SCALFARO, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*. Nei limiti in cui le norme lo consentiranno, si vedrà in sede di applicazione cosa sarà possibile fare in questo senso. Accetto pertanto l'ordine del giorno come raccomandazione.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Mi associo alle raccomandazioni contenute nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Fiumanò.

(È approvato).

Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto l'onorevole Degli Esposti. Ne ha facoltà.

DEGLI ESPOSTI. Nella riunione precedente ho già espresso l'apprezzamento del mio gruppo sul lavoro del Relatore e le maggiori aperture manifestate dal Ministro in carica, apprezzamento che riconfermiamo, sia per il Relatore che per l'onorevole Scalfaro. In quella riunione avevo pure anticipato l'importanza particolare che annettevo all'emendamento sugli avventizi straordinari e contrattisti, e a quello per gli aiuti macchinisti, oltre all'ultimo emendamento sui puniti.

Nel prendere atto anche della soluzione accettabile sul primo punto e sui puniti e del pronunciamento negativo sugli altri, abbiamo deciso di astenerci dal voto finale, specie per sottolineare nuovamente il giudizio aspramente negativo sulla decisione del Governo di quel tempo che — contro ogni corretta norma sindacale — volle presentare un provvedimento di legge che misconosceva per i nove decimi il valore di un accordo realizzato a suo tempo fra ministro e sindacati ferroviari e ratificato dal consiglio di amministrazione. Con l'astensione dal voto intendiamo, fra l'altro, farci portavoce del malcontento giustificato di quei colleghi ferroviari che con questa legge vedono deluse le loro aspettative; aspettative tanto più giustificate in quanto, dopo essere state soddisfatte dalle trattative fra sindacati e Azienda dal 1963, non sono state accolte da questa legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo che la Presidenza della Commissione sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1685.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni e aggiunte alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1685):

Presenti	27
Votanti	17
Astenuti	10
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1685, le proposte di legge nn. 503, 688, 708, 846, 1256, 1405, 1412, 1440, 1654, 2050 e 2803 risultano assorbite e pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Baldani Guerra, Belci, Bianchi Gerardo, Caiazza, Canestrari, D'Ambrosio, De Capua, Di Piazza, Fabbri Riccardo, Fortini, Gonella Giuseppe, Iozzelli, Mancini Antonio, Sammartino, Veronesi e Vincelli.

Si sono astenuti:

Bigi, Calvaresi, Degli Esposti, Fiumanò, Franco Raffaele, Giachini, Golinelli, Manenti, Marchesi e Rubeo.

È in congedo:

Sinesio.

La seduta termina alle 13,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO